

ATTO N. DD 4090

DEL 17/08/2021

Rep. di struttura DD-UA2 N. 181

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**DIPARTIMENTO TERRITORIO, EDILIZIA E VIABILITA'
DIREZIONE TERRITORIO TRASPORTI**

OGGETTO: COMUNE DI VISCHE - VARIANTE PARZIALE N. 25 AL P.R.G. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ ED OSSERVAZIONI.

Premesso che per il Comune di Vische la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.I., approvato con Deliberazione G. R. n. 119-35711 del 27/02/1990, successivamente modificato con Variante Generale al P.R.G.I. vigente, approvata con Deliberazione Giunta Regionale n. 8-1350 del 20/11/2000;
- ha approvato undici Varianti Parziali al P.R.G., ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77;
- ha adottato con deliberazione C.C. n. 27 del 22 luglio 2021, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 25 al Piano Regolatore vigente, ai sensi del comma 5, dell'articolo 17, L.R. 56/77 e s.m.i., trasmesso con nota prot. n. 3616 del 28 luglio 2021 (ns. prot. n. 80163 e 80376 stessa data), per il pronunciamento di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento;
(Prat. n. VP_013/2021)

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 1.512 abitanti nel 1971, 1.400 abitanti nel 1981, 1.345 abitanti nel 1991, 1.417 abitanti nel 2001, 1.314 abitanti nel 2011 e 1.181 abitanti al 1^o gennaio 2021, dati che evidenziano un andamento demografico in costante decremento;
- superficie territoriale di 1.708 ettari, così ripartiti: 308 di pianura (pari a circa il **18%** del territorio comunale) e 1.399 di collina (circa **82%** del territorio comunale). La conformazione fisico-morfologica evidenzia 1.409 ettari con pendenze inferiori al 5% (circa **83%** del territorio comunale), 181 ettari con pendenze comprese tra il 5% e il 25% e 19 ettari con pendenze superiori al 25%;
- in riferimento all'agricoltura e foreste si evidenziano, 768 ettari in *Classe I^o* (pari a circa il **45%** del territorio comunale), 667 ettari nella *Classe II^o* (pari a circa il **39%** della superficie comunale) e 209 ettari di "*Aree boscate*" (pari a circa il **12%** del territorio comunale);
- è compreso nella **Zona Omogenea 9** della Città Metropolitana di Torino, denominata "*EPOREDIESE*" ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto;
- è compreso nell'**Ambito 8** di approfondimento sovracomunale di "*Caluso*", di cui all'articolo 9 delle



Città metropolitana di Torino

N.d.A. del PTC2, quale “ ... riferimento territoriale più adeguato per concertare e cogliere le opportunità di collocazione delle attività produttive, l'insediamento di “centralità” di carattere sovracomunale, la collocazione e realizzazione di servizi “sovracomunali” migliorando la loro accessibilità a residenti e possibili fruitori, la proposta e realizzazione di reti di connessione materiale ed immateriale utili a raggiungere l'obiettivo della città diffusa.”;

- insediamenti residenziali: è compreso negli ambiti di diffusione urbana indicati nell'articolo 22 delle N.d.A. del PTC2;

- è individuato dall'articolo 20 delle N.d.A. del PTC2 come "centro storico di tipo D di rilevanza provinciale";

- sistema produttivo: non è compreso in ambiti produttivi come definiti dal PTC2;

- infrastrutture viarie e di trasporto: è attraversato dalle Strade Provinciali n. 81 “di Mazzè” e n. 84 “del Lago di Candia” ed è interessato dall'ultimo tratto della nuova sede viaria di collegamento tra la S.P. n. 56 e la S.P. n. 81;

- assetto idrogeologico del territorio: è attraversato dal corso del Fiume Dora Baltea e dalle acque pubbliche dell'Emissario del Lago di Candia, dal Fosso dell' Oriol, dall' Oriale e dalla Roggia del Bosco;

- la Banca Dati Geologica della Regione Piemonte individua 336 ettari di aree inondabili con tempi di ritorno di 3-5 anni e 350 ettari di aree inondabili con tempi di ritorno di 25-30 anni;

- il “Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico” (P.A.I.) adottato dall'Autorità di Bacino del Fiume Po con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 del 26 aprile 2001, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24/05/2001, evidenzia l'inserimento in fascia A, B e C di 815 ettari di territorio comunale e la previsione di un “limite di progetto tra fascia B e fascia C” di circa 3 km di lunghezza;

- tutela ambientale: una zona di 8 ettari del territorio comunale è interessata dal Biotopo Comunitario Direttiva 92/42 CEE “HABITAT” - BC 10036, Sito d'Interesse Comunitario (S.I.C.), individuato dalla Regione Piemonte e denominato “Lago di Candia” ed una porzione del territorio comunale di 82 ettari, in prossimità del Lago di Candia, è classificata dal P.T.C. “area di pregio ambientale”;

preso atto che il Comune di Vische è esonerato dall'adeguamento al Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI);

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 27 del 22 luglio 2021 di adozione della Variante parziale in questione;

rilevato che, nello specifico, con il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 25 al P.R.G., adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, l'Amministrazione Comunale, intende variare il Piano, introducendo una modifica ad un tratto di viabilità previsto dal P.R.G., riguardante “... la prima parte del tracciato originariamente previsto per l'attraversamento extra-urbano dell'abitato di Vische, individuando un percorso più razionale e che consenta la realizzazione di un “by-pass” viario ad esso collegabile, principalmente destinato ai mezzi pesanti che devono raggiungere l'area produttiva a nord/ovest di Vische, evitandone il passaggio attuale attraverso il centro abitato; il tracciato individuato riprende in parte le previsioni originarie del P.R.G., riducendone la lunghezza in funzione dello sfruttamento di un percorso già in parte esistente, diminuendo al contempo l'impatto ambientale ed i costi di realizzazione dell'opera infrastrutturale ...”.

Tra gli elaborati di Variante è presente la “Relazione idrogeologica”, a firma di tecnico abilitato, i contenuti della quale, esplicitano le condizioni di rischio presenti nella zona oggetto di modifiche; non è, invece allegata la verifica con il Piano di Zonizzazione Acustica, come richiesto dalla L.R. 52/2000.

La Variante contiene una sintetica dichiarazione di coerenza dell'intervento proposto con i Piani sovracomunali, (PTR, PPR e PTC2).

preso atto, che per quanto attiene la Verifica di VAS, la documentazione di Variante e la deliberazione C.C. n. 27 del 22/07/2021, di adozione della stessa, evidenziano che è stata *“sottoposta alla verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica con la prevista fase di consultazione, ai soggetti competenti in materia ambientale con nota prot. n. 2181 del 06/10/2016”*. [la Relazione Tecnica riporta il riferimento alla nota prot. n. 1177 del 06/06/2016]

preso atto, altresì che il citato Organo Tecnico Comunale, in data 2 marzo 2020, sulla scorta dei pareri pervenuti, ha ritenuto di non assoggettare alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) i contenuti proposti dalla Variante Parziale n. 25 al P.R.G. vigente, a condizione che *“sia prevista una analisi di carattere idrogeologico dell'intervento”*;

dato atto che, ai sensi del comma 7, dell'articolo 17 della L.R. 56/1977 come modificato dalla L.R. n. 3/2013, la Deliberazione C.C. n. 27 del 22 luglio 2021, di adozione del Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 25 al P.R.G. vigente:

- **contiene** *“... l'elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale ... non coerente con il testo del comma 5 dell'articolo 17 della L.R. 56/77 ... ;*

- **non contiene** il prospetto numerico che evidenzia *“... la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga ...”*;

- **contiene** la dichiarazione di cui al comma 1bis dell'articolo 17 L.R. 56/77, che recita *“... Le varianti al PRG sono conformi agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali, provinciali e della città metropolitana, nonché ai piani settoriali e ne attuano le previsioni; ...”*;

- **non riporta** quanto previsto dal comma 7, articolo 11 del Regolamento di Attuazione del PPR, emanato con Decreto del Presidente G.R. 22/03/219 n. 4/R;

omissis

considerato che il termine perentorio per il pronunciamento di compatibilità scade in data 10 settembre 2021;

tenuto conto che ricade esclusivamente sull'Amministrazione comunale la responsabilità sui contenuti degli Atti trasmessi, come precisati nell'articolo 17, L.R. n. 56/1977 (così come modificata dalla L.R. n. 3/2013), costituenti la Variante Parziale;

vista la L.R. n. 56 del 5 dicembre 1977 *“Tutela ed uso del suolo”*, modificata e integrata dalle LL.RR. n. 3/2013 e n. 17/2013 ed in particolare il comma 7 dell'articolo 17, in cui è specificato che: *“... contestualmente all'avvio della fase di pubblicazione, [da parte dell'Amministrazione Comunale] la deliberazione medesima è inviata alla provincia o alla città metropolitana che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati...”*;

dato atto che la Città Metropolitana di Torino può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi dell'art. 17 comma 7 della L.R. n. 56/1977, così come modificato dalla L.R. n. 3

del 25/03/2013, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Città Metropolitana, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il vigente Piano Territoriale di Coordinamento, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11 agosto 2011 ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: articolo 8 "*Misure di salvaguardia e loro applicazione*"; comma 5, articolo 26 "*Settore agroforestale*"; commi 1 e 3 articolo 39 "*Corridoi riservati ad infrastrutture*"; articolo 40 "*Area speciale di C.so Marche*"; comma 2, articolo 50 "*Difesa del Suolo*";

Visti:

- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- che tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana, definite dalla Legge 56/2014 è compresa la Pianificazione Territoriale Generale ai sensi della lettera b), comma 44, articolo 1 della citata legge;
- che alla Città Metropolitana di Torino compete il ruolo, in tema di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni ed in particolare: "Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia [ora Città Metropolitana] esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento." (Cfr. comma 5, art. 20, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);
- lo Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato ai sensi del comma 9, art. 1, Legge 56/2014, dalla Conferenza Metropolitana in data 14 aprile 2015, con deliberazione prot. n. 9560/2015, entrato in vigore il 1 giugno 2015;
- l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e l'art. 45 dello Statuto Metropolitano, con i quali si assegna la competenza all'adozione del presente provvedimento al Dirigente;
- il Decreto del Vice Sindaco n. 454-12570/2019 del 20/11/2019 con il quale si "dispone che la formulazione di giudizi in materia di pianificazione territoriale e urbanistica, espressi ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i., dalla Città Metropolitana su atti concernenti nuovi Piani regolatori e loro Varianti è in capo: - alla Direzione, competente in materia di pianificazione territoriale e urbanistica, in caso di pronuncia di compatibilità o di incompatibilità con il Piano Territoriale di

Coordinamento";

DETERMINA

1. che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 17 della L.R. n. 56/1977 così come modificato con L.R. n. 3 del 25 marzo 2013 e smi, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 25 al P.R.G. vigente del Comune di Vische, adottato con deliberazione C.C. n. 27 del 22 luglio 2021, non presenta incompatibilità con il vigente Piano Territoriale di Coordinamento, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del P.T.C. immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "*Misure di salvaguardia e loro applicazione*"; comma 5 dell'articolo 26 "*Settore agroforestale*"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "*Corridoi riservati ad infrastrutture*"; articolo 40 "*Area speciale di C.so Marche*" e del comma 2 dell'articolo 50 "*Difesa del suolo*";

2. che, rispetto al suddetto Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 25 al P.R.G. sono formulate le seguenti osservazioni:

a) la documentazione di Variante, dai contenuti estremamente sintetici, nel proporre la modifica del tratto iniziale della previsione di un tracciato stradale per l'attraversamento extra-urbano (si presume di competenza comunale) connesso alla realizzazione di un "*by-pass*" finalizzato al passaggio del traffico pesante indirizzato all'area produttiva esistente, riporta l'elenco delle condizioni per la quale una Variante al PRG vigente può essere classificata come "Parziale", limitandosi a generiche affermazioni in merito al rispetto delle suddette condizioni. Si evidenzia, con la presente, **la necessità di effettuare una verifica puntuale delle condizioni di cui al comma 5 dell'articolo 17 della L.U.R.** ed in particolare, in questo caso, con quanto previsto per la classificazione come Variante Parziale, alla **lettera a)** che recita "*non modificano l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riguardo alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;*" la frase è riportata per esteso all'interno della "*Relazione Tecnica*" ma non nella Deliberazione di adozione dell'atto (cfr: DCC n. 27 del 22/07/2021), inoltre nella citata Relazione si legge "*... il tracciato individuato riprende in parte le previsioni originarie del P.R.G. ...*", verifichi pertanto, l'Amministrazione Comunale, che il tracciato della circonvallazione non sia stata oggetto di **modifica "ex officio"** da parte della Regione Piemonte in sede di approvazione dello strumento urbanistico generale.

Pertanto, **prima di procedere con l'approvazione della Variante** in oggetto, è necessario sia effettuata la suddetta **verifica e dimostrato il rispetto della condizione dettata dalla citata lettera a) comma 5, art. 17 L.R. 56/77**; qualora non sia possibile avere **riscontro positivo**, si invita l'Amministrazione Comunale ad **utilizzare altra tipologia di Variante al PRGC, al fine di non incorrere nell'approvazione di atti amministrativi illegittimi e di conseguenza nulli**;

b) con riferimento a quanto precede, si richiama l'attenzione al dettato del comma 7 dell'art. 17 della L.U.R. , il quale richiede, in merito alla necessità di riportare nella deliberazione di adozione della variante parziale "*... la puntuale elencazione [comma 5 lettere da a) ad h)] delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale... e di un prospetto numerico che evidenzi ... la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di*

superfici assentite in deroga...”, anche se non modificati dalla Variante in oggetto.

Si sottolinea, inoltre, che la Tabella esplicativa della Capacità Insediativa relativa alle aree di Piano, [cfr: DCC 27/2021], **non assolve** la funzione richiesta dal **comma 5**, più volte richiamato, così come **non appare corretta** l’affermazione di cui al punto due del deliberato “ ... **2) DI APPROVARE la tabella così come richiesta dal competente settore della Città Metropolitana di Torino**”, trattandosi di specifica richiesta normativa (cfr: *comma 5, articolo 17 L.R. 56/77*), come meglio argomentato in precedenza. Con riferimento a quest’ultimo capoverso, si ricorda, per completezza di informazione che **la Città Metropolitana è chiamata ad esprimersi in merito ai contenuti di Variante Parziale sia con riferimento alla compatibilità/incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2) sia in merito alla strutturalità della Variante oltre a formulare osservazioni nell’interesse pubblico. Il parere di compatibilità con il PTC2 espresso dall’Ente scrivente, non surroga le verifiche previste dall’articolo 17 della L.R. 56/77 in capo al Comune, nell’iter di approvazione di una Variante classificabile come Parziale.**

c) per quanto attiene il Piano Paesaggistico Regionale (PPR), si rammenta che l’atto di adozione della Variante Parziale non riporta quanto previsto dall’art. 11, comma 7 del Decreto del Presidente G.R. 22/03/2019 n. 4/R, nella parte che recita testualmente “... *nella deliberazione di adozione delle varianti parziali è dichiarato espressamente il rispetto delle disposizioni cogenti e immediatamente prevalenti e di tutte le altre norme del Ppr.*”;

d) la verifica di compatibilità con i Piani sovraordinati deve essere integrata con l’analisi puntuale della modifica introdotta, anche avvalendosi del supporto di cartogrammi relativi alla zona (come proposto per la dimostrazione di coerenza dell’intervento con il PPR) raffiguranti le previsioni vigenti di PTR e PTC2, in particolare per quest’ultimo, per l’area in considerazione;

e) si segnala all’Amministrazione Comunale, non avendo trovato riscontro negli elaborati di Variante né nell’atto di adozione della stessa altresì, di verificare la necessità di applicazione dell’art. 11 del DPR 327/2001 in materia di espropri, finalizzato a garantire la partecipazione degli interessati e, con essa, la legittimità delle previsioni urbanistiche, le quali costituiscono il presupposto per il successivo compimento dell’attività espropriativa;

f) con riferimento agli elaborati di Piano, la Variante propone, esclusivamente la modifica della Tavola C.2 “*Assetto generale del Piano*”, si segnala, che dovranno essere eventualmente aggiornati tutti gli elaborati di Piano interessati dalla presenza del tracciato;

g) si ricorda che tutti gli elaborati di Variante devono essere sottoscritti dal Sindaco, dal Segretario Comunale, dal Responsabile del Procedimento e dai professionisti incaricati; per quanto riguarda, la denominazione degli stessi, si invita a fare riferimento all’articolo 14 “*Elaborati del Piano Regolatore*” e ad integrare la documentazione con il testo delle Norme di Attuazione.

Alla luce di quanto precede, si ricorda, che la “**variante parziale**” è ad ogni effetto, sia formale sia sostanziale, una **variante** nel senso pieno del termine, poiché modifica la pianificazione comunale; deve perciò contenere, pur tenendo conto della minore incidenza territoriale rispetto ad una “variante strutturale” ed al suo diverso e più semplice iter procedurale, requisiti formali e di chiarezza che consentano di comprendere in modo pieno ed inequivoco il contenuto e le finalità della variante stessa ed il **rispetto dei parametri indicati dalla vigente normativa in materia**;

h) si rileva che alla Variante non risulta acclusa la verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica, la L.R. n. 52/2000 “*Disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia di inquinamento acustico*”, prevede al comma 3, articolo 5 “... *la zonizzazione è comunque predisposta in caso di approvazione o modifica degli strumenti urbanistici ...*” e che “... **ogni modifica degli strumenti urbanistici comporta la contestuale verifica e l’eventuale revisione della classificazione acustica.**” (comma 4, art. 5);

i) a titolo consultivo, in riferimento al procedimento di VAS, la documentazione di Variante richiama quale riferimento la deliberazione G.R. n. 12-8931 del 9 giugno 2008, si evidenzia che il quadro normativo

regionale di riferimento aggiornato, risulta essere la D.G.R. n. 25-2977 del 29 febbraio 2016; si segnala, inoltre, la necessità di allegare alla “*Relazione Tecnica*”, benchè il procedimento di verifica di VAS si sia concluso con l’esclusione dal successivo procedimento di Valutazione Strategica, la nota di richiesta dei pareri ai Soggetti con Competenza Ambientale (SCA), i pareri pervenuti dai suddetti Soggetti e le conclusioni dell’Organo Tecnico Comunale (OTC);

l) con riferimento a quanto precede, inoltre per un probabile refuso, per quanto attiene l’avvio della fase di Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica, l’atto di adozione riporta la nota prot. n. 2181 del 6 ottobre 2016, la Relazione Tecnica richiama la nota prot. n. 1177 del 6 giugno 2016. Si invita, qualora la modifica proposta sia procedibile con Variante Parziale ad attuare un attento controllo dei dati inseriti nei diversi documenti;

m) si allega la nota prot. n. 82968/T.12 C.06 del 5 agosto 2021 formulata dalla Direzione Coordinamento Viabilità-Viabilità 1 della Città Metropolitana;

3. che, alla luce delle osservazioni in merito alla classificazione della Variante, a seguito delle verifiche sopra richieste, trova applicazione quanto previsto dal comma 7, dell’articolo 17 della L.R. 56/77 che prevede “*se la ... città metropolitana ... ha espresso osservazioni in merito ... al rispetto dei parametri di cui al comma 6, la deliberazione di approvazione deve dare atto del recepimento delle indicazioni espresse dalla ... città metropolitana oppure essere corredata del definitivo parere favorevole ... della città metropolitana*”;

4. di trasmettere al Comune di Vische, la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino, 17/08/2021

IL DIRIGENTE (DIREZIONE TERRITORIO TRASPORTI)
Firmato digitalmente da Claudio Schiari per Fortunato Asprea

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, pubblicati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. 82968_21_08_05_ParereVische_ok_TZ.pdf.p7m



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento